

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

5/2024

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scarioina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Ponteprino, Tommaso Trincherà.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

PECUNIA (INTERDUM) OLET. BREVI NOTE SULLA CONFISCA DI DENARO NEI REATI TRIBUTARI

di Davide Colombo

Il contributo si sofferma sul tema della confisca di denaro, con particolare riferimento alla speciale ipotesi di confisca prevista per i reati tributari dall'art. 12-bis d.lgs. 74/2000. Dopo aver ripercorso i principali approdi giurisprudenziali a cui sono pervenute le sezioni unite della corte di cassazione (sia in relazione al rapporto tra misure ablatorie penali e procedura concorsuale, sia in relazione alla natura – diretta o per equivalente – della confisca di denaro), l'analisi si focalizza sulle principali criticità che discendono dai principi di diritto affermati dal supremo collegio. L'individuazione delle problematiche teoriche e applicative scaturenti dall'impostazione delle sezioni unite è quindi l'occasione per proporre una possibile soluzione, la quale consenta di delineare una disciplina della confisca di denaro capace di condurre a esiti ragionevoli ed equi.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il problema sullo sfondo: i rapporti tra confisca *ex art. 12 bis* d.lgs. 74/2000 e fallimento. – 3. Le sezioni unite sulla natura (diretta o per equivalente) della confisca di denaro. – 4. Gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità. – 4.1. La sentenza n. 6576/2024. – 4.2. La sentenza n. 6577/2024. – 5. Le peculiarità della confisca di denaro nei reati tributari. – 6. I tentativi di erosione del principio sancito dalle sezioni unite *Coppola*. – 7. Prevenire il contagio: l'esigenza dell'effettiva confusione tra nuove somme e previo patrimonio del reo. – 8. Contenere il contagio: l'ammontare *ante* confusione come massimale di confisca delle somme percepite *post delictum*. – 9. Alcune brevi considerazioni finali.

1. Introduzione.

Negli ultimi anni, l'istituto della confisca ha interessato sempre con maggior frequenza l'attenzione della giurisprudenza di legittimità, chiamata al gravoso compito di definire il perimetro applicativo di una misura ablatoria dal relevantissimo impatto pratico e sempre più utilizzata dal legislatore¹.

Il tema ha assunto – e assume tutt'oggi – particolare rilievo con riferimento alla speciale ipotesi di confisca prevista per i reati tributari dall'art. 12 *bis* d.lgs. 74/2000. In materia penal-tributaria, infatti, la confisca non esercita solo le tradizionali funzioni (a

¹ Sul punto, v. quanto osservato da V. MANES, *L'ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 1263, secondo cui, nell'attuale momento storico, la confisca costituisce «la prima forma di risposta statale coercitiva cui sono affidate, anzitutto, le medesime istanze retributive» della pena.

seconda dei casi) preventiva, sanzionatoria o ripristinatoria², ma, in ossequio a una sua ormai famigerata natura “proteiforme”³, persegue anche importanti finalità di matrice prettamente recuperatoria, quale mezzo peculiare di riscossione coattiva alternativo – e più efficiente – rispetto alle consuete procedure amministrative.

In tempi recenti, sono due le questioni che, nella materia di cui si discute, hanno richiesto una presa di posizione netta da parte della giurisprudenza. Da un lato, si è posto il problema dei rapporti tra misure ablatorie e procedura concorsuale; dall’altro lato, ci si è interrogati sulla natura, diretta o per equivalente, della confisca di denaro.

Si tratta di problematiche che, ampiamente controverse e dibattute, hanno richiesto più volte l’intervento chiarificatore delle sezioni unite, invocate per dirimere profonde divergenze di opinioni, le quali, lungi dall’involgersi in astratte dispute teoriche, si riflettono in conseguenze applicative significativamente eterogenee.

Per quanto concerne il tema dei rapporti tra confisca e fallimento, le sezioni unite *Fallimento Lavanderia Giglio s.n.c.*⁴ hanno ritenuto che, in virtù della natura obbligatoria della misura ablatoria *ex art. 12 bis* d.lgs. 74/2000, quest’ultima prevalga sempre sul vincolo della procedura fallimentare.

Per quanto attiene, invece, alla questione della natura della confisca di denaro, le sezioni unite *Coppola*⁵ hanno, da ultimo, affermato che si tratta sempre di confisca diretta, atteso il carattere fungibile del bene-denaro, il quale per ciò solo si confonde automaticamente, quando acquisito, nel patrimonio del reo.

Dalla lettura delle sentenze richiamate appare evidente come, nelle intenzioni dei relativi estensori, i principi di diritto in esse affermati avrebbero dovuto costituire una sorta di epilogo, la parola conclusiva in grado di risolvere problematiche tratte e così addivenire finalmente a un orientamento interpretativo uniforme e condiviso.

Senonché le soluzioni proposte dal supremo consesso nomofilattico non sono riuscite a sopire i contrasti giurisprudenziali che ne avevano originato la necessità d’intervento. Anche dopo le pronunce delle sezioni unite, infatti, nella giurisprudenza di legittimità continuano a permanere incertezze interpretative, le quali ruotano attorno alla precisa individuazione dei confini applicativi della misura ablatoria *ex art. 12 bis* d.lgs. 74/2000.

Emblematiche, in tal senso, sono due recentissime pronunce, depositate nello stesso giorno, della terza sezione penale della corte di cassazione⁶, le quali, nello

² In argomento, v. *ex multis* R. BARTOLI, *Ripensare le confische*, in *La legis. pen.*, 26 settembre 2023.

³ Per un approfondimento sul tema, si rinvia a T.E. EPIDENDIO, *La confisca nel diritto penale e nel sistema di responsabilità degli enti*, Padova, 2011, pp. 25 ss.; E. NICOSIA, *La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivi-applicativi*, Torino, 2012, pp. 23 ss.; A.M. MAUGERI, voce *Confisca* (diritto penale), in *Enc. dir. Annali*, Milano, 2015, pp. 185 ss.; T. TRINCHERA, *Confiscare senza punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della ricchezza illecita*, Torino, 2020, pp. 1 ss.

⁴ Cass., SS.UU., 22 giugno 2023, n. 40797, con nota di F. DI VIZIO, *La prevalenza della confisca tributaria sul fallimento*, in *Il Fallimento*, 1/2024, pp. 21 ss.

⁵ Cass., SS.UU., 27 maggio 2021, n. 42415, con nota *ex multis* di M. SCOLETTA, [La confisca di denaro quale prezzo o profitto del reato è sempre “diretta” \(ancorché il denaro abbia origine lecita\). Esiste un limite azionabile alla interpretazione giudiziaria della legge penale?](#), in questa *Rivista*, 23 novembre 2021.

⁶ Sono Cass., sez. III, 12 ottobre 2023 (dep. 14 febbraio 2024), n. 6576 e Cass., sez. III, 24 ottobre 2023 (dep. 14

scrutinare vicende tra loro in larga parte analoghe e pur dichiarando entrambe di fare applicazione dei principi di diritto affermati dalle sezioni unite, sono pervenute ad esiti diametralmente opposti.

Nel dettaglio, la questione tutt'oggi controversa (con cui si sono dovute confrontare le due sentenze poc'anzi menzionate) attiene alla possibilità di confiscare in via diretta il denaro di comprovata origine lecita ottenuto dal reo successivamente alla commissione di un reato tributario e confluito su un conto bancario a saldo zero, in particolare nel caso in cui sia stato dichiarato il fallimento della società nel cui interesse il delitto è stato commesso.

Nella sentenza n. 6576/2024, la corte ha ritenuto ammessa (*rectius* obbligatoria) la confisca diretta del denaro derivante dall'attività esercitata dalla persona giuridica poi fallita, ritenendo che esso si fosse automaticamente confuso nel patrimonio del reo. Tale conclusione, secondo la corte, deriva infatti da una piana applicazione del principio statuito dalle sezioni unite *Coppola*.

Nella sentenza n. 6577/2024, invece, i giudici di legittimità hanno escluso la possibilità di confiscare in via diretta le somme ottenute dalla curatela fallimentare a seguito della promozione (da parte del curatore) dell'azione di responsabilità nei confronti di sindaci e revisori della società, in quanto tali somme, essendo peraltro confluite su un conto bancario aperto dalla curatela, non costituirebbero in alcun modo il profitto dei reati tributari commessi dal legale rappresentante dell'ente.

Alla luce delle oscillazioni interpretative che ancora affliggono le decisioni della corte di legittimità, emerge allora l'impellente necessità di ricostruire con chiarezza i nodi focali delle problematiche dibattute e i connotati salienti degli orientamenti ermeneutici espressi, al fine di fornire all'interprete un quadro intelligibile della questione controversa.

L'obiettivo principale del presente contributo è allora quello di fare ordine in relazione a un tema per cui, negli ultimi anni, si è assistito all'affastellarsi di una congerie di opinioni differenti, spesso contrastanti, e in cui si registra una netta diversità di vedute tra le sezioni unite e la dottrina pressoché unanime.

Al fine di meglio inquadrare i termini del problema, ci pare opportuno prendere le mosse proprio dalle pronunce rese negli ultimi anni dalle sezioni unite (sia in relazione al rapporto tra confisca e fallimento, sia con riferimento alla natura, diretta o per equivalente, della confisca di denaro). Una panoramica che, peraltro, deve necessariamente, benché brevemente, soffermarsi anche sulle considerazioni espresse in dottrina e sulle sentenze delle sezioni semplici che, in tempi più recenti, hanno riguardato direttamente il tema di cui si discute.

All'esito di tale ricognizione giurisprudenziale disporremo delle necessarie coordinate per muoverci nell'analisi delle due recenti sentenze, più sopra indicate, della terza sezione della corte di cassazione, potendo evidenziarne i passaggi motivazionali maggiormente rilevanti in relazione alla questione esaminata e porre l'accento sui profili

giuridici che, esulando dal perimetro ermeneutico tracciato dalle sezioni unite, si prestano ancora oggi a un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale.

L'esame di tali pronunce sarà infine l'occasione per annotare, anche alla luce delle considerazioni espresse da accorta dottrina, alcuni spunti di riflessione, nonché per proporre una possibile soluzione che, senza porsi in aperto conflitto con i principi di diritto affermati dalle sezioni unite, consenta tuttavia di delineare parametri interpretativi che assicurino un'applicazione uniforme e razionale della confisca di denaro nei reati tributari, anche in caso di intervenuto fallimento.

2. Il problema sullo sfondo: i rapporti tra confisca *ex art. 12 bis* d.lgs. 74/2000 e fallimento.

Per quanto concerne il problema dei rapporti tra confisca e fallimento, negli anni passati la giurisprudenza si era a lungo interrogata se dovesse prevalere la misura ablatoria ovvero la procedura concorsuale⁷. La delicatezza della questione e gli ampi margini interpretativi consentiti dal dato normativo erano stati forieri di un brioso contrasto giurisprudenziale, risolto solo pochi mesi or sono dalle sezioni unite, pronunciatesi proprio in un caso in cui veniva in rilievo l'ipotesi di confisca *ex art. 12 bis* d.lgs. 74/2000⁸.

Un primo filone interpretativo riteneva che il sequestro e la successiva confisca disposti su beni della società fallita siano pienamente legittimi, in quanto il fallimento non si traduce in una perdita della proprietà in capo al fallito, ma unicamente nella destinazione della totalità dei beni a soddisfacimento dei creditori, oltre che nell'assoluta insensibilità del patrimonio all'attività svolta dall'imprenditore successivamente alla dichiarazione del suo fallimento⁹. Conseguentemente, non può rilevarsi, in capo alla curatela fallimentare, una situazione di altrui appartenenza dei beni, i quali pertanto devono essere confiscati in tutti i casi in cui la legge preveda l'obbligatorietà della confisca (come nell'ipotesi di cui all'*art. 12 bis* d.lgs. 74/2000)¹⁰.

⁷ Per una ricostruzione del dibattito giurisprudenziale e un attento inquadramento del problema giuridico ad esso sotteso, v. M. BONTEMPELLI, *I sequestri penali e la tutela dei terzi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, pp. 1323 ss., nonché F. CERQUA, *La dichiarazione di fallimento quale limite al sequestro preventivo*, in *Il Fallimento*, 1/2019, pp. 21 ss.

⁸ Ad adire il supremo consesso nomofilattico era stata Cass., sez. III, ord. 29 novembre 2022, n. 7633. Per un breve commento all'ordinanza, v. D. COLOMBO, [La dichiarazione di fallimento quale causa ostativa al sequestro preventivo ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000: rimessa la questione alle Sezioni Unite](#), in questa *Rivista*, fasc. 4/2023, pp. 35 ss.

⁹ *Ex multis* Cass., sez. III, 3 giugno 2003, n. 24160.

¹⁰ Cass., sez. III, 1° marzo 2016, n. 23907; v. anche Cass., sez. IV, 5 dicembre 2018, n. 7550, che ha ritenuto applicabile la misura cautelare anche con riguardo a somme di denaro appartenenti alla società fallita e assegnate ai creditori con piano di riparto dichiarato esecutivo ma non ancora eseguito.

Tale orientamento era evidentemente tributario di quanto affermato dalle sezioni unite nella nota sentenza *Focarelli* (Cass., SS.UU., 24 maggio 2004, n. 29951), in cui il supremo collegio aveva ritenuto che, con riferimento alla confisca obbligatoria, il sequestro rimarrebbe «insensibile» al fallimento, in quanto la cosa è «pericolosa in base ad una presunzione assoluta». In senso analogo, più di recente, Cass., sez. III, 7 giugno

Un orientamento ermeneutico di segno radicalmente opposto era riscontrabile in altre pronunce di legittimità, in cui la corte aveva sostenuto che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12 *bis* d.lgs. 74/2000 non può essere adottato sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento importa il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito, attribuendo al curatore il compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento¹¹. Poiché ai fini della confisca non è tanto rilevante la proprietà ovvero la formale titolarità del bene interessato dalla misura di prevenzione quanto il sostanziale dominio su di esso, l'apertura della procedura fallimentare determina l'impossibilità di disporre il sequestro di beni ormai sottratti alla signoria del soggetto nei cui confronti dovrebbe essere adottato il provvedimento ablatorio¹².

Con la sentenza *Fallimento Lavanderia Giglio s.n.c.*, le sezioni unite hanno aderito all'orientamento che riconosce la prevalenza della misura cautelare sul vincolo della procedura fallimentare.

In tale occasione, la corte ha preliminarmente osservato come tale soluzione risulti oggi espressamente affermata dalla disciplina dettata dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza¹³, il quale, infatti, per mezzo dell'art. 317, rinvia alle regole sui rapporti tra fallimento e misure ablatorie penali previste dal codice antimafia (d.lgs. 159/2011), le quali espressamente sanciscono la prevalenza della confisca sulla procedura fallimentare¹⁴.

2017, n. 28077; cfr. anche Cass., sez. III, 2 ottobre 2019, n. 47103. Critici sul punto A. FRAIOLI, *Note in materia di confisca e persona estranea al reato*, in *Giur. mer.*, 2010, p. 877, nonché T.E. EPIDENDIO, *La confisca nel diritto penale e nel sistema della responsabilità degli enti*, cit., p. 198.

¹¹ Cass., sez. III, 10 ottobre 2018, n. 45574; Cass., sez. III, 20 dicembre 2021, n. 47299; Cass., sez. II, 19 maggio 2022, n. 19682.

¹² Cass., sez. III, 18 marzo 2022, n. 11068. In seno a tale indirizzo interpretativo è stato altresì osservato che la prevalenza dell'attrazione alla massa fallimentare non è riconducibile esclusivamente a interessi privatistici del ceto creditorio, riflettendosi invece soprattutto nella necessità che il tracollo dell'impresa non si estenda a macchia di leopardo ai soggetti che con questa abbiano avuto rapporti, a salvaguardia – dunque – delle esigenze economiche della collettività: così Cass., sez. III, 8 luglio 2022, n. 26275.

¹³ Cass., SS.UU., 22 giugno 2023, n. 40797, § 7 del *Considerato in diritto*.

¹⁴ L'art. 317 co. 1 CCII prevede che «le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 [i.e. i beni del debitore] sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159». Il secondo comma della disposizione precisa poi che «per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale». Ebbene, il d.lgs. 159/2011 contiene due norme dedicate ai rapporti tra sequestro e procedura concorsuale. L'art. 63 d.lgs. 159/2011, riguardante i casi in cui la dichiarazione di fallimento sia successiva al sequestro, prevede, al quarto comma, che «quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare». L'art. 64 d.lgs. 159/2011, invece, chiamato a disciplinare le ipotesi in cui il sequestro sia disposto successivamente alla dichiarazione di fallimento, stabilisce che, ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'art. 42 l. fall. (oggi art. 142 CCII) sia disposto sequestro, «il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario». Sul tema, cfr. l'approfondito studio di A. MANGIONE, *Crisi d'impresa e confisca: la tutela dei creditori e i rapporti fra misure ablatorie penali (e di prevenzione) e le nuove procedure concorsuali*, in *Arch. pen.*, 2, 2023

Ma pur a prescindere da questo dato legislativo, le sezioni unite hanno ritenuto che, anche alla luce dell'assetto normativo vigente *ratione temporis*, la confisca del profitto dei reati tributari (e il sequestro ad essa funzionale), prevista dall'art. 12 *bis* d.lgs. 74/2000, prevalga sui diritti di credito vantati sul medesimo bene, sia nel caso di fallimento (oggi "liquidazione giudiziale") che per effetto della ammissione al concordato preventivo, in ragione della natura obbligatoria della misura ablatoria, alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro.

La suprema corte, infatti, ha rilevato che, a seguito della dichiarazione di fallimento, la titolarità dei beni resta in capo al fallito fino al momento della vendita fallimentare (per i beni) o del riparto dell'attivo (per il denaro). La dichiarazione di fallimento, infatti, comporta la perdita di disponibilità dei beni, ma non anche, per sé sola, la perdita della proprietà dei beni medesimi. I beni del fallito, dunque, sebbene acquisiti alla procedura concorsuale, non possono qualificarsi come "beni appartenenti a persona estranea al reato", il che rappresenta l'unico limite normativamente opposto all'applicazione della confisca diretta dei proventi del reato: tali beni restano di proprietà del fallito, mentre il curatore ne diviene mero gestore-detentore¹⁵.

Non risultando integrato il limite dell'appartenenza a terzi, la confisca *ex art.* 12 *bis* d.lgs. 74/2000 non incontra ostacoli di sorta alla sua applicazione e quindi, poiché confisca obbligatoria, è destinata a prevalere sempre su eventuali diritti di credito gravanti sul bene oggetto di ablazione, a prescindere dal momento in cui intervenga la dichiarazione di fallimento.

Sarebbe proprio la natura obbligatoria della confisca da reato tributario a rendere recessive le pretese creditorie rispetto all'interesse erariale al recupero dell'evasione di imposta, che è infatti «interesse sanzionato penalmente con riflessi obbligatori sulla confisca, che giustifica dunque anche il sacrificio dei creditori "privati"»¹⁶.

In conclusione, pertanto, le sezioni unite hanno affermato il principio di diritto in accordo al quale «l'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari».

È appena il caso di osservare – ma la questione verrà approfondita nel prosieguo – che la soluzione indicata dalle sezioni unite opera solo nei casi in cui venga in rilievo la confisca diretta: solo in tale ipotesi, infatti, il limite all'ablazione del profitto è esclusivamente quello dell'appartenenza dei beni a terzi estranei al reato. Nella diversa eventualità in cui si tratti di confisca per equivalente, invece, il limite diventa quello – ai sensi dell'art. 12 *bis* d.lgs. 74/2000 – della disponibilità dei beni in capo al reo; disponibilità che, a seguito della dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) viene meno in virtù dell'art. 42 l. fall. (oggi trasposto nell'art. 142 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza).

Ne consegue, in tutta evidenza, che la qualificazione della misura ablatoria in termini di confisca diretta o per equivalente dispiega significativi effetti in relazione al

¹⁵ Cass., SS.UU., 22 giugno 2023, n. 40797, § 9 del *Considerato in diritto*.

¹⁶ Cass., SS.UU., 22 giugno 2023, n. 40797, § 9 del *Considerato in diritto*.

rapporto con la procedura concorsuale, dacché nel primo caso la confisca sarà destinata a prevalere rispetto all'attrazione dei beni nella massa fallimentare, mentre nel secondo caso dovrà soccombere.

3. Le sezioni unite sulla natura (diretta o per equivalente) della confisca di denaro.

La questione della natura (diretta o per equivalente) della confisca di denaro è un problema che ha per molto tempo impegnato la giurisprudenza, dando origine a orientamenti interpretativi divergenti (tali da richiedere, per ben tre volte in meno di dieci anni, l'intervento delle sezioni unite), e che, nonostante l'intervento della recente sentenza *Coppola*, continua ad essere fortemente controverso e dibattuto.

Per districare l'ingarbugliata matassa giurisprudenziale che si è formata sulla spinosa questione della confisca di denaro, ci pare opportuno ripercorrere – pur brevemente – i principi affermati a più riprese dalle sezioni unite, le quali hanno tentato di affermare, da ultimo con una certa vigoria, la natura sempre diretta della confisca del denaro rinvenuto nel patrimonio del reo. Solo all'esito di tale ricognizione potremo spostare lo sguardo sulle successive sentenze delle sezioni semplici, al fine di cogliere i profili ancora oscuri del problema.

Il primigenio impulso al riconoscimento della natura sempre diretta della confisca di denaro è tradizionalmente ricondotto alla nota sentenza *Gubert*¹⁷. In quell'occasione le sezioni unite – chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale relativo alla possibilità di aggredire con sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, i beni di una persona giuridica per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante della stessa – avevano avuto modo di affermare la possibilità di procedere sempre alla confisca diretta, ai sensi dell'art. 240 c.p., del profitto del reato costituito da denaro.

Secondo le sezioni unite *Gubert*, la confisca dovrebbe sempre essere qualificata come diretta in ragione della fungibilità del bene-denaro, il quale, una volta acquisito nel patrimonio del reo, si confonderebbe con le altre somme detenute. Da ciò deriverebbe la superfluità della ricerca del nesso di pertinenzialità tra *res* e fatto delittuoso, essendo sufficiente che il denaro equivalga all'importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

I principi affermati dalla sentenza *Gubert* erano in seguito stati sostanzialmente ribaditi dall'altrettanto celebre sentenza *Lucci*¹⁸ – relativa alla confiscabilità del profitto

¹⁷ Cass., SS.UU., 5 marzo 2014, n. 10561, con nota di T. TRINCHERA, [La sentenza delle Sezioni Unite in tema di confisca di beni societari e reati fiscali](#), in *Dir. pen. cont.*, 12 marzo 2014; con nota di G. TODARO, *Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, di beni di una persona giuridica: il rebus dei reati tributari*, in *Cass. pen.*, 9, 2014, pp. 2826 ss.; con nota di G.L. SOANA, *Le Sezioni Unite pongono limiti alla confisca nei confronti delle persone giuridiche per i reati tributari*, in *Riv. giur. trib.*, 5/2014, pp. 394 ss.

¹⁸ Cass., SS.UU., 26 giugno 2015, n. 31617, con nota di G. CIVELLO, *Le Sezioni Unite "Lucci" sulla confisca del prezzo e del profitto di reato prescritto: l'inedito istituto della "condanna in senso sostanziale"*, in *Arch. pen.*, 2, 2015, nonché F. LUMINO, *La confisca del prezzo o del profitto del reato nel caso di intervenuta prescrizione*, in *Cass. pen.*, 2016, 4, pp. 1384 ss.

del reato prescritto –, con la quale le sezioni unite avevano confermato la legittimità della confisca diretta del denaro a prescindere dall'accertamento del vincolo di derivazione con il reato contestato.

Le pronunce delle sezioni unite, rese a breve distanza di tempo l'una dall'altra, avevano fin da subito suscitato accese critiche da parte della dottrina¹⁹. Segnatamente, era stato osservato che, qualora si ritenesse configurabile la confisca diretta tutte le volte in cui il bene oggetto di ablazione abbia natura fungibile, si confonderebbero portata e connotati di concetti affatto diversi, strutturalmente e prima ancora semanticamente. Da un lato, infatti, la fungibilità costituirebbe un requisito intrinseco della *res*, una caratteristica che atterrebbe alla natura della cosa in sé considerata. Dall'altro lato, la pertinenzialità si porrebbe invece come parametro di relazione, come qualificazione del bene in ragione del rapporto con un elemento esterno al bene stesso, ossia il reato. Ne conseguirebbe, pertanto, che la fungibilità del bene non sarebbe idonea a fondare alcun giudizio circa la pertinenzialità dello stesso bene rispetto al reato, la quale andrebbe comunque debitamente dimostrata, quand'anche si volesse procedere alla confisca (diretta) di denaro²⁰.

Le perplessità dottrinali si erano ben presto riflesse in reticenze giurisprudenziali all'accoglimento *sic et simpliciter* del principio affermato in doppia battuta dalle sezioni unite. In più occasioni, invero, sia i giudici di merito, sia i giudici delle sezioni semplici della corte di cassazione avevano iniziato a sfruttare gli spiragli interpretativi rinvenibili tra le statuizioni del supremo collegio per escludere, in specifici casi, l'applicazione della confisca diretta del denaro²¹. Sicché le resistenze emerse non solo nella giurisprudenza

¹⁹ V'è chi ritiene, infatti, che l'accertata impossibilità di individuare la specifica somma derivante dal reato imponga di qualificare la confisca sempre come per equivalente, e mai diretta: se la confisca diretta esige la prova del nesso di pertinenzialità e per il denaro tale prova dovesse ritenersi impossibile, l'unica forma di confisca possibile dovrebbe essere inevitabilmente quella per equivalente: così M. ROMANO, *Confisca, responsabilità degli enti, reati tributari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4, 2015, pp. 1677-1678; nello stesso senso R. BARTOLI, *Brevi considerazioni in tema di confisca del profitto. Dialogando con la sentenza Gubert e Mario Romano*, in *Dir. pen. cont.*, 20 ottobre 2016.

²⁰ In questi termini F. MUCCIARELLI - C.E. PALIERO, *Le Sezioni Unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 4, 2015, pp. 253 ss. Si sono espressi in termini apertamente critici verso le sentenze *Gubert* e *Lucci* anche V. MANES, *L'ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione*, cit., p. 1259; E. D'IPPOLITO, *Confisca*, in A. CADOPPI - S. CANESTRARI - A. MANNA - M. PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, Torino, 2019, p. 464; S. DELSIGNORE, sub *art. 12-bis*, in C. NOCERINO - S. PUTINATI (a cura di), *La riforma dei reati tributari. Le novità del d.lgs. n. 158/2015*, Torino, 2015, p. 303.

²¹ Segnatamente, gli sforzi ermeneutici di tale indirizzo giurisprudenziale erano volti a smussare l'assolutezza del principio, al fine di scongiurare la possibilità di disporre la confisca diretta del denaro anche in presenza della prova dell'insussistenza del legame di pertinenzialità tra reato e denaro vincolato. L'intento, in particolare, era quello di non obliterare del tutto la necessità della sussistenza di un nesso di derivazione tra reato e *res*, requisito essenziale della confisca diretta. In tal senso, v. Cass., sez. III, 29 settembre 2020, n. 31516; Cass., sez. III, 1° luglio 2020, n. 23040; Cass., sez. III, 23 gennaio 2019, n. 22061; Cass., sez. III, 20 marzo 2018, n. 17997; Cass., sez. III, 12 luglio 2018, n. 41104; Cass., sez. III, 30 ottobre 2017, n. 8995; Cass., sez. III, 9 febbraio 2016, n. 28223, quest'ultima con nota di C. SANTORIELLO, *Meno facile procedere a sequestro preventivo di somme di denaro*, in *ilPenalista.it*, 8 settembre 2016. Sul tema, cfr. anche A. KELLER, *Confisca diretta del denaro e prova dell'assenza di pertinenzialità: la recente giurisprudenza di legittimità erige i primi fragili argini alle sentenze Gubert e Lucci*, in *Dir. pen. cont.*, 6, 2019, pp. 73 ss.

di merito, ma finanche in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità, rispetto alla soluzione prospettata dalle sentenze *Gubert e Lucci*, avevano infine comportato un nuovo deferimento della questione alle sezioni unite²².

La sentenza *Coppola*, tuttavia, ha disatteso le aspettative di chi auspicava, se non un *revirement*, quanto meno una limitazione della portata del principio espresso nelle sentenze *Gubert e Lucci*. Invero, le sezioni unite *Coppola* non solo hanno ribadito tale principio, ma ne hanno anche fornito una interpretazione “assolutizzante”: in questa pronuncia, la suprema corte ha infatti ritenuto che, ai fini della confisca diretta del prezzo o profitto costituito da somme di denaro, è del tutto indifferente l’identità fisica dei beni numerari oggetto di ablazione rispetto a quelli materialmente illecitamente conseguiti.

Tale conclusione discenderebbe ontologicamente e normativamente dalla natura fungibile del bene-denaro, il quale, distinguendosi da qualunque tipo di altra “utilità”, si confonderebbe automaticamente nel patrimonio e perderebbe per ciò stesso ogni giuridico rilievo la sua identificabilità fisica²³.

Secondo i giudici delle sezioni unite, una simile conclusione non determina la recisione del nesso di pertinenzialità che deve necessariamente avvincere, ai fini dell’applicabilità della confisca diretta, il profitto al reato, sorgendo tutt’al più l’esigenza di conformare tale nesso alla peculiare natura del denaro. Segnatamente, «per il denaro, il nesso di pertinenzialità col reato non può essere inteso come fisica identità della somma confiscata rispetto al provento del reato, ma consiste nella effettiva derivazione dal reato dell’accrescimento patrimoniale monetario conseguito dal reo, che sia ancora rinvenibile, nella stessa forma monetaria, nel suo patrimonio. È tale incremento monetario che rappresenta il provento del reato suscettibile di ablazione, non il gruzzolo fisicamente inteso»²⁴.

Individuata la funzione della confisca nell’ablazione della somma che sia già entrata nel patrimonio dell’agente a causa della commissione dell’illecito e ivi sia ancora rinvenibile, ne discende che sarebbero del tutto irrilevanti sia «l’eventuale esistenza di altri attivi monetari in ipotesi confluiti nel patrimonio del reo, foss’anche a seguito di versamenti di denaro aventi origine lecita», sia «le vicende che abbiano in ipotesi

²² Cass., sez. VI, ord. 17 novembre 2020, n. 7021, con nota di D. ATTANASIO, [Sequestro del denaro disposto a fini di confisca \(diretta\): ancora una questione rimessa alla valutazione delle Sezioni unite](#), in questa *Rivista*, 31 marzo 2021. V. anche F. ALVINO, *Fungibilità manifesta e infungibilità latente del denaro: le incerte frontiere della confisca in via diretta del profitto del reato, ancora al vaglio delle Sezioni unite*, in *disCrimen*, 19 aprile 2021.

²³ Cass., SS.UU., 27 maggio 2021, n. 42415, § 14 del *Considerato in diritto*.

²⁴ Cass., SS.UU., 27 maggio 2021, n. 42415, § 16 del *Considerato in diritto*. Secondo la corte, la confisca diretta del prezzo o profitto monetari richiederebbe comunque il loro effettivo conseguimento da parte del reo (*i.e.* l’accrescimento patrimoniale), il quale dovrebbe essere provato secondo gli ordinari *standard* probatori, come previsti sia per l’adozione della eventuale misura cautelare reale, sia poi per la confisca. Secondo le sezioni unite non opererebbe, cioè, alcun meccanismo presuntivo, né relativo – tale per cui l’indagato/imputato potrebbe scampare alla confisca diretta solo provando l’origine lecita delle componenti finanziarie del suo patrimonio – né assoluto – per cui la presunzione di pertinenzialità non sarebbe in alcun modo vincibile –. Infatti, il nesso eziologico tra profitto e reato dovrebbe essere sempre provato dal pubblico ministero, ma con riferimento all’incremento monetario di cui ha beneficiato il patrimonio del reo, e non al denaro fisicamente inteso.

interessato la somma riveniente dal reato, una volta che la stessa – intesa, come per sua natura, quale massa monetaria fungibile – sia stata reperita nel patrimonio del reo al momento dell’esecuzione della misura ablativa o, se del caso, del prodromico vincolo cautelare»²⁵.

Secondo le sezioni unite, l’unica limitazione alla confisca diretta si configura allora nella sola ipotesi di “novazione oggettiva” (espressione mutuata dalla sentenza *Lucci*), ossia quando il denaro sia stato trasformato in beni di diversa natura, cagionando il venir meno, nel patrimonio del reo, di qualsivoglia attivo dello stesso genere; solo in questa ipotesi opera, nei casi normativamente previsti, lo strumento surrogatorio della confisca per equivalente, attuabile sui beni di diversa natura di cui disponga l’autore del reato.

Nell’opinione del supremo collegio, dunque, qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, l’ablazione dell’effettivo accrescimento patrimoniale monetario deve essere qualificata come confisca diretta, e non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita del numerario oggetto di ablazione.

Anche la sentenza *Coppola* non è andata esente da vivaci – e pressoché unanimi – critiche dottrinali²⁶. In estrema sintesi, oltre a ribadire i rilievi già sollevati in relazione a quanto sancito dalle sentenze *Gubert* e *Lucci*, è stato osservato come non sarebbe condivisibile l’impostazione delle sezioni unite nella parte in cui muove dall’assunto, posto a fondamento logico dell’intero impianto argomentativo, secondo cui, qualora il prezzo o il profitto del reato sia costituito da denaro, si determinerebbe una automatica ed effettiva confusione patrimoniale, la quale renderebbe di fatto inattuabile la distinzione tra somme di provenienza lecita e illecita²⁷. L’argomento secondo cui l’automatismo della confusione deriverebbe dalla constatazione della natura fungibile del bene parrebbe infatti una fallacia logica, un *non sequitur*. Invero, mentre è naturale che solo i beni fungibili siano suscettibili di confusione, essendo ogni altro bene, proprio perché non fungibile, per definizione specificamente individuabile, d’altra parte la natura fungibile di una *res* non implica necessariamente l’avvenuta confusione²⁸.

Si è quindi evidenziato che, affinché il nesso di pertinenzialità al reato del denaro costituente prezzo o profitto dell’attività delinquenziale possa davvero riferirsi all’incremento patrimoniale del reo e non alla somma monetaria specificamente

²⁵ Cass., SS.UU., 27 maggio 2021, n. 42415, § 14 del *Considerato in diritto*.

²⁶ V. *ex multis* A.M. DELL’OSSO, *Le Sezioni Unite rilanciano sulla natura diretta della confisca di denaro: vecchie e nuove perplessità*, in *Dir. pen. proc.*, 4, 2022; M. SCOLETTA, *La confisca di denaro quale prezzo o profitto del reato è sempre “diretta” (ancorché il denaro abbia origine lecita). Esiste un limite azionabile alla interpretazione giudiziaria della legge penale?*, cit.; C. DE GASPERIS, *Ancora sulla confisca di denaro: è sempre diretta anche se viene provata l’origine lecita. Limiti e perplessità di un creativo approdo ermeneutico*, in *Processo penale e giustizia*, 3/2022, pp. 730 ss.

²⁷ V. per tutti M. SCOLETTA, *La confisca di denaro quale prezzo o profitto del reato è sempre “diretta” (ancorché il denaro abbia origine lecita). Esiste un limite azionabile alla interpretazione giudiziaria della legge penale?*, cit.

²⁸ Sul punto, sia consentito il rinvio a D. COLOMBO, *Confisca (diretta) di denaro e nuovi contrasti giurisprudenziali a valle delle SS.UU. Coppola*, in *Le Società*, 10/2023, pp. 1127 ss.

individuata, sarebbe imprescindibile, quale presupposto, la prova dell'oggettiva confusione tra somme di provenienza lecita e somme derivanti dal reato²⁹.

4. Gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità.

Le pronunce delle sezioni unite indicate nel paragrafo che precede costituiscono il substrato giurisprudenziale nel cui ambito si muovono le due sentenze segnalate in apertura.

Pur con le proprie specificità, i fatti scrutinati dalla corte di cassazione nei due procedimenti erano essenzialmente analoghi: dopo la commissione di reati tributari, il reo percepiva su un nuovo conto corrente somme di denaro di comprovata origine lecita, in un caso anteriormente alla dichiarazione di fallimento, nell'altro successivamente.

In entrambi i casi, il curatore fallimentare si doleva dell'ablazione di tale denaro, in misura corrispondente al profitto dei reati tributari commessi, rappresentando, da un lato, che l'intervenuto fallimento aveva privato il reo della disponibilità delle somme oggetto di confisca, e sostenendo, dall'altro lato, che la provenienza lecita e successiva al reato del denaro impedisse di ravvisare il nesso di pertinenzialità tra il delitto commesso e le somme oggetto di ablazione, necessario per qualificare la confisca come diretta.

Le attente considerazioni svolte dalla corte nelle due sentenze – che hanno condotto a due esiti opposti – meritano un esame puntuale, che consenta di individuare con precisione gli argomenti con cui i giudici di legittimità hanno inteso far governo dei principi di diritto sanciti dalle sezioni unite.

4.1. La sentenza n. 6576/2024.

La vicenda da cui originava il procedimento infine esitato nella sentenza n. 6576/2024³⁰ è sintetizzabile come segue.

Il rappresentante legale di un ente commetteva, nell'interesse di quest'ultimo, il reato di indebita compensazione *ex art. 10 quater* d.lgs. 74/2000. Successivamente alla commissione del delitto, lo stesso apriva un nuovo conto corrente bancario intestato alla

²⁹ M. SCOLETTA, *La confisca di denaro quale prezzo o profitto del reato è sempre "diretta" (ancorché il denaro abbia origine lecita). Esiste un limite azionabile alla interpretazione giudiziaria della legge penale?*, cit. Già prima che la questione si ponesse a seguito della sentenza *Coppola*, aveva evidenziato – in relazione agli analoghi principi sanciti dalle sentenze *Gubert* e *Lucci* – la necessità dell'oggettiva confusione del profitto tra le somme di origine lecita T. TRINCHERA, *Confiscare senza punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della ricchezza illecita*, cit., pp. 42-43, nt. 30, secondo cui «pur non essendo necessario che la misura ablativa colpisca proprio *quelle* somme – "monetariamente" individuate – acquisite attraverso il reato, potendo in questo caso la misura colpire anche l'equivalente nominale, è pur sempre richiesta la verifica che il denaro direttamente acquisito con l'attività delittuosa sia stato depositato su *quel* conto corrente dal quale sono prelevate le somme oggetto del provvedimento ablativo».

³⁰ Per un primo commento alla pronuncia, v. C. SANTORIELLO, *Confisca diretta delle somme di denaro affluite sul conto corrente della società dopo la commissione del reato*, in *Il Fisco*, 11/2024, pp. 1066 ss.

società, su cui confluivano somme di denaro derivanti dall'attività esercitata dalla persona giuridica. Intervenuta la dichiarazione di fallimento della società, veniva eseguito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro rinvenute sui rapporti bancari riferibili all'ente, sia quelli aperti prima della commissione del reato tributario, sia quello aperto in epoca successiva.

Il curatore fallimentare lamentava violazione di legge con riferimento all'art. 12 *bis* d.lgs. 74/2000. Secondo la prospettazione del ricorrente, il profitto dei reati tributari, costituendo ontologicamente un risparmio di spesa, si sostanzia nel saldo attivo presente sul conto corrente del contribuente al momento della consumazione del delitto tributario. Le eventuali somme di denaro percepite successivamente, quindi, non avrebbero alcuna pertinenzialità al reato commesso, di talché non sarebbe possibile apprenderle in via diretta.

Nell'affrontare il motivo di ricorso, la corte in via preliminare ricorda alcuni punti fermi a cui è pervenuta l'evoluzione giurisprudenziale in tema di confisca: il profitto del reato è configurabile anche in termini di risparmio di spesa, in particolare con riguardo ai reati tributari³¹; è ammessa la confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l'ente una persona estranea al detto reato³²; la dichiarazione di fallimento dell'imputato non osta al provvedimento di confisca diretta ai sensi dell'art. 12 *bis* d.lgs. 74/2000³³.

Tanto ricordato, i giudici di legittimità focalizzano la propria attenzione sull'ammissibilità della confisca diretta di somme di denaro, richiamando a tal proposito i principi enunciati dapprima dalle sezioni unite *Gubert* e *Lucci* e poi, da ultimo, dalle sezioni unite *Coppola*, secondo cui la confisca del denaro rinvenuto nel patrimonio del reo e rappresentante l'accrescimento patrimoniale derivante dal reato è da qualificare sempre come confisca diretta.

A questo punto, la corte dà conto del fatto che, a valle di tali sentenze, si sono registrate oscillazioni interpretative in relazione alla compatibilità della soluzione offerta dalle sezioni unite con le peculiarità del profitto nei reati tributari.

Secondo un primo e prevalente orientamento³⁴, il principio di diritto affermato dalla sentenza *Coppola* sarebbe applicabile anche ai reati tributari (nonché, più in generale, a tutti i casi in cui il profitto consista in un risparmio di spesa), atteso che, ai fini del vantaggio conseguito, l'accrescimento patrimoniale e il mancato decremento delle risorse monetarie nella disponibilità del soggetto che ha tratto profitto dall'illecito rappresentano concetti equivalenti.

³¹ Tale soluzione era già stata suffragata, tra l'altro, dalle sezioni unite *Adami* (Cass., SS.UU., 31 gennaio 2013, n. 18374, con nota di G. ROMEO, [Le sezioni unite sull'applicabilità dell'aggravante della transnazionalità all'associazione per delinquere](#), in *Dir. pen. cont.*, 12 maggio 2013).

³² Il relativo principio di diritto era stato formulato, come noto, dalla già citata sentenza *Gubert*.

³³ Come sancito dalla sentenza *Fallimento Lavanderia Giglio s.n.c.*

³⁴ Sostenuto, tra le altre, da Cass., sez. III, 26 novembre 2021, n. 3575; Cass., sez. III, 2 febbraio 2022, n. 11630; Cass., sez. III, 23 giugno 2022, n. 30710.

Un diverso filone interpretativo³⁵, invece, allo stato minoritario, sostiene che, in tema di reati tributari, le somme di denaro affluite sul conto corrente della società in data successiva alla consumazione del delitto non sono suscettibili di confisca diretta, in quanto, non derivando da reato, non ne costituiscono il profitto. Segnatamente, viene osservato che le sezioni unite *Coppola* fanno riferimento all'ablazione della somma che sia "già entrata" nel patrimonio dell'autore del reato a causa della commissione dell'illecito ed ivi sia ancora rinvenibile, situazione che non si verifica allorché (come tipicamente avviene per i reati tributari) il profitto è costituito da un risparmio di spesa, dunque non un incremento patrimoniale, bensì una mancata decurtazione. Da tale particolarità discende, secondo l'indirizzo interpretativo in parola, una situazione diversa da quella esaminata dalla sentenza *Coppola* e che, per i propri connotati specifici, impone di qualificare la confisca del profitto come confisca di valore.

Preso atto del contrasto giurisprudenziale, la corte ritiene di condividere il primo degli orientamenti esposti e dunque afferma l'applicabilità anche ai reati tributari del principio di diritto sancito dalla sentenza *Coppola*. Secondo i giudici di legittimità, infatti, le sezioni unite avrebbero enunciato un principio di carattere generale, senza operare alcuna espressa distinzione tra profitto costituito da accrescimento patrimoniale e profitto integrato da risparmio di spesa. Una simile distinzione, peraltro, dovrebbe escludersi anche in virtù del tenore letterale dell'art. 12 *bis* d.lgs. 74/2000, in cui il legislatore, pur statuendo per reati in relazione ai quali il profitto è generalmente determinato da risparmio di spesa, ha previsto comunque come misura ordinaria proprio la confisca diretta.

Ne consegue, secondo la corte, l'assenza di preclusioni alla confisca diretta di somme di denaro rinvenute su un conto, intestato alla società, ma aperto in epoca successiva alla commissione del reato, su cui sono confluiti i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività societaria.

4.2. La sentenza n. 6577/2024.

Nel caso esaminato dalla sentenza n. 6577/2024, l'amministratore di una società per azioni commetteva svariati reati tributari (omesso versamento dell'IVA, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione) nell'interesse della persona giuridica. Una volta dichiarato il fallimento della società, il curatore recuperava alcuni crediti di spettanza della società fallita, in larga parte derivanti da un accordo transattivo stipulato dalla curatela con alcuni sindaci e revisori legali in conseguenza dell'azione di responsabilità di cui all'art. 146 co. 2 l. fall.; le somme di denaro così raccolte erano versate su un conto corrente aperto successivamente alla dichiarazione di fallimento e con saldo iniziale nullo.

³⁵ Inaugurato da Cass., sez. III, 4 febbraio 2022, n. 11086, la quale ha rimodulato, alla luce della sentenza *Coppola*, un precedente indirizzo interpretativo di senso essenzialmente analogo (propugnato in particolare da Cass., sez. III, 30 ottobre 2017, n. 8995 e ripreso più recentemente da Cass., sez. III, 29 settembre 2020, n. 31516).

A seguito del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta degli ammontari depositati sul conto bancario, il curatore – dopo aver vanamente presentato istanza di riesame – ha proposto ricorso per cassazione, contestando, da un lato, l'applicazione della misura ablatoria nonostante l'intervenuto fallimento, nonché, dall'altro lato, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme prive di alcun nesso di pertinenzialità rispetto al reato commesso.

Nell'esaminare i motivi di doglianza, la corte dapprima richiama il recente arresto delle sezioni unite *Fallimento Lavanderia Giglio s.n.c.*, ricordando conseguentemente che la dichiarazione di fallimento non impedisce di eseguire il provvedimento di confisca diretta *ex art. 12 bis* d.lgs. 74/2000.

Ciò chiarito, i giudici di legittimità osservano tuttavia che le somme percepite dalla curatela per effetto della transazione non possono considerarsi in alcun modo il profitto dei reati tributari commessi. Per un verso, si tratta infatti di somme di comprovata origine lecita, in quanto derivanti dall'accordo transattivo conseguente all'azione di responsabilità promossa nei confronti dei sindaci e dei revisori legali, del tutto avulsa dall'attività societaria della persona giuridica fallita. Per altro verso, tali somme sono confluite su un conto bancario aperto successivamente alla commissione del reato e alla dichiarazione di fallimento, in origine a saldo zero, tenuto peraltro conto che, alla data di apertura della procedura concorsuale, la società fallita non disponeva di alcun attivo patrimoniale e che alla data del decreto di sequestro preventivo non vi era nulla da sottoporre a sequestro.

In particolare, il collegio ritiene che la confisca diretta è possibile anche in relazione al denaro percepito in epoca posteriore alla commissione del reato, ma solo qualora «le somme di denaro affluite successivamente al reato sui conti correnti della società siano relativi all'attività societaria, perché in tal modo si verifica quella confusione descritta [dalla sentenza *Coppola*] in relazione all'accrescimento patrimoniale, che giustifica la confisca diretta del denaro a causa della sua fungibilità».

Nel caso scrutinato, tale condizione non si è verificata, giacché le somme rinvenute sul conto intestato alla curatela erano costituite dall'adempimento di un contratto transattivo stipulato con alcuni sindaci e revisori legali della società fallita in conseguenza dell'azione di responsabilità *ex art. 146 co. 2 l. fall.*, esperibile unicamente dal curatore del fallimento.

Conseguentemente, non potendo in alcun modo ricondurre le somme recuperate dalla curatela al profitto dei reati tributari commessi dall'imputato, secondo la corte non è possibile disporre la confisca diretta di tale denaro.

5. Le peculiarità della confisca di denaro nei reati tributari.

L'ipotesi di confisca prevista dall'*art. 12 bis* d.lgs. 74/2000 in materia penal-tributaria presenta connotati distintivi, sui quali da tempo si sono concentrate le riflessioni della dottrina e della giurisprudenza. Nei reati tributari, infatti, il profitto consiste tipicamente (non in un incremento patrimoniale, bensì) in un risparmio di spesa, ossia nel mancato esborso in cui si risolve l'inadempimento dell'obbligazione

fiscale nei confronti dell'erario³⁶. Tale caratteristica ha indotto parte degli studiosi a ritenere che la misura ablativa, nell'ipotesi di cui si discute, abbia un perimetro applicativo specifico, modulato sulla base degli attributi propri del profitto-risparmio.

Invero, secondo alcuni, la circostanza che il profitto consista in una indebita omissione di spesa inibirebbe sul nascere la possibilità di applicare la confisca diretta, potendosi tuttalpiù procedere – se consentito – alla confisca per equivalente³⁷. Il risparmio di spesa, infatti, è un'entità immateriale, in quanto tale non individuabile in una specifica somma di denaro pertinente al reato, costituendo invece un termine di valore che può al più fondare la confisca per equivalente³⁸. Una simile conclusione si imporrebbe, secondo l'indirizzo interpretativo in parola, anche in considerazione del fatto che i risparmi di spesa hanno ad oggetto denaro, ossia una tipologia di bene che, in quanto non materialmente individuabile, sarebbe assoggettabile esclusivamente alla confisca per equivalente³⁹.

Senonché, come già ampiamente visto, l'impostazione propugnata dalle sezioni unite (sentenze *Adami*, *Gubert*, *Lucci* e *Coppola*) va esattamente nel verso opposto: non solo si ammette la confisca diretta dei risparmi di spesa, ma viepiù si considera tale forma di apprensione come l'unica compatibile con il carattere fungibile del denaro.

La posizione assunta dalle sezioni unite, nella parte in cui viene ammessa la confisca diretta di risparmi di spesa, ci pare del tutto condivisibile. Una simile conclusione, dopotutto, come limpidamente posto in risalto dalla sentenza n. 6576/2024, discende dallo stesso dettato normativo: l'art. 12 *bis* d.lgs. 74/2000 prevede infatti quale forma prioritaria di confisca proprio quella diretta, riservando invece alla confisca per equivalente una funzione sussidiaria, residuale. In questa prospettiva, poco rileva allora l'artificiosa distinzione tra incremento patrimoniale e mancata decurtazione, risolvendosi infatti entrambe le locuzioni in concetti sostanzialmente equiparabili⁴⁰.

³⁶ Per una panoramica delle criticità relative alla confisca di risparmi di spesa, cfr. T. TRINCHERA, *Confiscare senza punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della ricchezza illecita*, cit., pp. 94 ss.

³⁷ Sul punto *ex multis* F. MUCCIARELLI - C.E. PALIERO, *Le Sezioni Unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche*, cit., pp. 253 ss.; R. BORSARI, *Reati tributari e confisca di beni societari. Ovvero, di un'occasione perduta dalle Sezioni Unite*, in *Le Società*, 2014, p. 874; V. MONGILLO, *Confisca (per equivalente) e risparmi di spesa: dall'incerto statuto alla violazione dei principi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, pp. 741 ss.; M. ROMANO, *Confisca, responsabilità degli enti, reati tributari*, cit., p. 1685.

³⁸ V. MONGILLO, *Ulteriori questioni in tema di confisca e sequestro preventivo del profitto a carico degli enti: risparmi di spesa, crediti e diritti restitutori del danneggiato*, in *Cass. pen.*, 2011, pp. 2332 ss.

³⁹ M. ROMANO, *Confisca, responsabilità degli enti, reati tributari*, cit., pp. 1677-1678; R. BARTOLI, *Brevi considerazioni in tema di confisca del profitto. Dialogando con la sentenza Gubert e Mario Romano*, cit.

⁴⁰ Non ci sembra condivisibile, dunque, l'argomento speso da Cass., sez. III, 4 febbraio 2022, n. 11086 nella parte in cui, per escludere la confisca diretta di somme percepite successivamente alla commissione di un reato tributario, ritiene che il principio affermato dalla sentenza *Coppola* non operi laddove il profitto consista in un risparmio di spesa («la sentenza delle Sezioni Unite, nel sottolineare espressamente, anche nel principio formalmente enunciato ai sensi di quanto previsto dall'art. 173, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., il dato della necessaria componente dell'«accrescimento patrimoniale» rappresentato dal denaro suscettibile di sequestro finalizzato alla confisca in via diretta, non ha, per ciò stesso, ritenuto estensibile il principio affermato con riguardo ai casi – tipicamente ricorrenti per effetto dei reati tributari – in cui il patrimonio dell'agente, lungi dal subire un incremento, si caratterizza, invece, per una mancata decurtazione dovuta all'omesso pagamento dell'importo dovuto all'erario a titolo di imposta, così legittimando la riaffermazione

Peraltro, va osservato che, una volta riconosciuta la possibilità di disporre la confisca diretta del profitto anche quando quest'ultimo è costituito da un risparmio di spesa, la misura ablativa può in tutta evidenza essere disposta a prescindere dalla materiale individuazione della somma che, astrattamente, il reo avrebbe dovuto versare all'erario. Invero, nei reati tributari, siccome il profitto consiste in un mancato esborso, lo stesso non è individuabile in una specifica somma materiale, ma costituisce un parametro di valore che attrae indistintamente l'intero patrimonio del reo esistente al momento della consumazione del reato; di talché, d'altra parte, perde completamente di significato l'allegazione dell'origine lecita di tale patrimonio. Con la conseguenza che, nel particolare settore penal-tributario, il principio affermato dalla sentenza *Coppola* sarebbe meramente ricognitivo di una regola già operante alla luce del dato legislativo.

Nondimeno, ci pare opportuno precisare che il profitto da risparmio di spesa ha ad oggetto il patrimonio del reo così come fotografato al momento della commissione del reato, in prospettiva statica. Il vantaggio direttamente tratto dal reato tributario è infatti circoscritto ai beni del reo presenti al momento della commissione del reato (indebitamente risparmiati in misura corrispondente al profitto conseguito, ossia all'imposta evasa)⁴¹; tale profitto, invece, non può consistere nelle somme ottenute in un momento posteriore, le quali, logicamente, non possono essere state risparmiate prima ancora di essere state percepite⁴².

L'inadempimento tributario genera una esposizione debitoria che permane fino all'estinzione dell'obbligazione; tuttavia, il risparmio di spesa di *diretta* derivazione dall'inadempimento può riguardare solo le somme che, essendo nella disponibilità del

del principio della insequestrabilità in forma diretta del denaro successivamente rivenuto nel patrimonio [...] della gestione commissariale, denaro certamente non derivante dal risparmio di spesa-profitto del reato tributario»). Per altro verso, va osservato che, nel caso esaminato dalla corte di legittimità, l'esclusione della confisca diretta del denaro ottenuto dalla curatela avrebbe potuto essere affermata sulla base di altri e, a nostro parere, più validi argomenti, ossia ritenendo quale presupposto della misura ablatoria l'effettiva confusione delle somme successive lecite nel patrimonio contaminato dal profitto. Sul punto, v. *infra* §§ 7-8.

⁴¹ Va segnalato che, secondo parte della giurisprudenza, l'oggetto della misura ablatoria può essere identificato non solo nelle somme di denaro immediatamente disponibili per sostenere la spesa dovuta, e non utilizzate, ma anche nelle ulteriori attività patrimoniali in quel momento esistenti, con le quali sarebbe stato agevolmente possibile sostenere la stessa, perché facilmente liquidabili, e che successivamente sono state riscosse in denaro: così Cass., sez. III, 2 ottobre 2019, n. 47103.

⁴² In termini in parte analoghi si pone quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il profitto del reato tributario non può essere rinvenuto in importi superiori ai saldi attivi giacenti sui conti bancari e/o postali di cui il contribuente disponeva alla scadenza del termine per il pagamento, né in somme di denaro acquisite successivamente alla consumazione del reato: così *ex multis* Cass., sez. III, 19 febbraio 2020, n. 12058; Cass., sez. III, 2 ottobre 2019, n. 47103; Cass., sez. III, 23 gennaio 2019, n. 2206. Più di recente, Cass., sez. III, 4 febbraio 2022, n. 11086 ha precisato che «per accertare se il denaro costituisce profitto del reato tributario, e, cioè, un risparmio di spesa aggredibile in via diretta [...] è necessario avere riguardo non all'identità fisica delle somme, ma al valore numerario delle disponibilità giacenti sul conto dell'imputato alla scadenza del termine per il versamento dell'imposta, mentre il denaro versato successivamente a detto termine, che fosse stato sequestrato, non può essere ritenuto "profitto" del reato, ma rappresenta un'unità di misura equivalente al debito fiscale scaduto e non onorato, confiscabile se ricorrono i presupposti per la confisca per equivalente». Ritiene che tale impostazione consenta di soddisfare l'esigenza di accertare il nesso di pertinenzialità A.M. MAUGERI, *La nozione di profitto confiscabile e la natura della confisca: due inestricabili e sempre irrisolte questioni*, in *La legis. pen.*, 17 gennaio 2023.

reo al momento della scadenza per il versamento, sono state indebitamente trattenute o distratte. Invece, le somme percepite successivamente potranno semmai corrispondere al *valore* dell'obbligazione rimasta inadempita (e dunque, se possibile, essere oggetto di confisca per equivalente), ma non potranno in alcun modo costituire *quella* somma che il contribuente avrebbe dovuto versare all'erario in epoca anteriore, in quanto non ne aveva ancora la disponibilità.

Senza contare che, diversamente opinando, qualora il patrimonio del reo al momento della commissione del reato fosse incapiente, la misura ablativa avrebbe ad oggetto utilità future di origine lecita (la cui percezione è fisiologicamente eventuale e, dunque, la cui soggezione a confisca teoricamente *sine die*): possibilità, quest'ultima, non solo negata già in astratto da parte della giurisprudenza⁴³, ma comunque circoscritta – da chi la ammette – alla sola ipotesi della confisca per equivalente⁴⁴.

Alla luce di quanto detto fin qui, ci pare evidente allora che, a valle della sentenza *Coppola*, il problema che si pone all'interprete è quello di capire come si rapporti il principio sancito dalle sezioni unite ai casi in cui il reo percepisca denaro (di comprovata origine lecita) successivamente alla commissione del reato tributario. Scenario, questo, di cui la sentenza *Coppola* – è opportuno rilevare – non si è espressamente occupata, avendo infatti assunto come fulcro di analisi solo l'ipotesi in cui il reo percepisca somme lecite prima della consumazione del reato⁴⁵.

6. I tentativi di erosione del principio sancito dalle sezioni unite *Coppola*.

In relazione all'ipotesi di somme di origine lecita percepite dal reo successivamente alla commissione del reato, alcune pronunce hanno adottato una linea interpretativa strettamente aderente a quella dettata dalle sezioni unite⁴⁶, ritenendo che la confisca di denaro, ovunque e comunque esso sia rinvenuto nel patrimonio del reo, debba essere sempre qualificata come confisca diretta.

In altre occasioni, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha provato a temperare l'assolutezza di tale imperativo ermeneutico, ritenendo in particolare che il

⁴³ In tal senso, *ex multis* Cass., sez. III, 27 febbraio 2013, n. 23649. V. anche Cass., sez. III, 19 gennaio 2015, n. 4097, con nota di L. GIORDANO, [In tema di confisca per equivalente di beni "futuri"](#), in *Dir. pen. cont.*, 14 maggio 2016.

⁴⁴ Tra le altre, v. Cass., sez. VI, 10 giugno 2014, n. 33861; Cass., sez. III, 25 maggio 2017, n. 37454.

⁴⁵ Va osservato che, se si accogliesse l'opinione dottrinale che condiziona il principio sancito dalle sezioni unite *Coppola* alla materiale confusione tra somme di origine lecita e illecita, la soluzione al quesito si imporrebbe nei termini seguenti: il "nuovo" denaro sarebbe confiscabile in via diretta solo laddove si confondesse nel con quelle parti del patrimonio del reo in cui è ancora presente il profitto del reato; viceversa, l'unica forma di confisca ammessa sarebbe quella per equivalente, in quanto non si potrebbe affermare in alcun modo la pertinenza al reato di somme da esso avulse e tenute separate dai profitti illeciti. Sul punto, v. *amplius* F. COLAIANNI – D. COLOMBO, [Quando i soldi sono infetti. Una nuova pronuncia delle Sezioni Unite ribadisce che la confisca del denaro rinvenuto nel patrimonio del reo è sempre "diretta"](#), in questa *Rivista*, fasc. 7-8/2022, pp. 59 ss.

⁴⁶ V. ad es. Cass., sez. III, 2 febbraio 2022, n. 11630; Cass., sez. III, 3 febbraio 2022, n. 13446; Cass., sez. III, 20 settembre 2022, n. 42616. Più di recente, cfr. Cass., sez. III, 22 gennaio 2024, n. 2566.

principio sancito nella sentenza *Coppola* possa operare solo laddove il denaro di origine lecita si sia confuso nel patrimonio del reo in cui era confluito il profitto del reato⁴⁷. Si tenta, da un lato, di cogliere l'invito della dottrina a limitare il principio affermato dalle sezioni unite ai soli casi in cui si sia verificata una materiale confusione tra somme lecite e illecite; dall'altro lato, siccome tale possibilità è espressamente negata dalla stessa sentenza *Coppola*, si ricercano spiragli interpretativi che consentano comunque di escludere, in specifiche circostanze, quell'automatica *commixtio nummorum* che, nell'opinione delle sezioni unite, giustifica la confisca diretta del denaro.

Non sempre, tuttavia, le soluzioni offerte da quella giurisprudenza che tenta di discostarsi dal (*rectius*, di mitigare il) principio affermato dalla sentenza *Coppola* sono pienamente persuasive. L'impressione è che la corte si sia profusa in ammirevoli sforzi per ricercare linee interpretative che, pur dovendo fare i conti con gli ingombranti ostacoli posti dalle sezioni unite, riescano comunque a scongiurare esiti giudiziari palesemente iniqui. Si manifesta così una certa tendenza a elaborare criteri tesi a soddisfare le esigenze del caso concreto scrutinato, i quali però pongono in secondo piano la coerenza sistematica della soluzione di volta in volta adottata.

È il caso, ad esempio, delle due recenti decisioni più sopra segnalate (ossia le sentenze n. 6576/2024 e n. 6577/2024). Tali pronunce, benché apparentemente contrastanti, possono in realtà essere ricondotte a unità individuando una comune logica di fondo, volta a specificare le condizioni al ricorrere delle quali si realizza la confusione tra somme lecite e illecite e, dunque, è ammessa la misura ablatoria in via diretta.

In particolare, nella sentenza n. 6577/2024, i giudici di legittimità – come visto – introducono un dirimente criterio discrezionale: v'è confusione laddove le nuove somme, anche se confluite su conti bancari a saldo zero, derivino dall'attività societaria dell'ente; non v'è confusione qualora tali ammontari discendano da rapporti giuridico-economici di diversa natura (come quelli scaturenti dall'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare nei confronti dei sindaci e dei revisori legali della società) e siano stati ottenuti quando la società non disponeva più di alcun attivo patrimoniale.

Tale criterio, benché non espressamente enunciato, è nella sostanza applicato anche dalla sentenza n. 6576/2024: in questo caso, infatti, le nuove somme di denaro percepite dal contribuente erano i ricavi tratti dalla prosecuzione dell'attività societaria, sicché la corte ha ritenuto avvenuta la confusione nel patrimonio del reo, con conseguente possibilità di disporre la confisca diretta anche sulle nuove entrate.

Questo criterio discrezionale però non ci pare del tutto convincente.

Invero, se si aderisce all'impostazione delle sezioni unite e si ritiene che il denaro, in quanto tale, si confonde sempre e automaticamente nel patrimonio del reo, perde di rilevanza l'indagine circa l'origine delle somme percepite dal contribuente successivamente alla commissione del reato, essendo queste ultime comunque assoggettabili a confisca diretta proprio perché – nell'opinione delle sezioni unite –

⁴⁷ In tal senso, v. in particolare, per tutte, Cass., sez. V, 18 luglio 2023, n. 31186, con nota di L. VALOTTI, [I confini della confisca diretta del denaro: opportuna ridefinizione e questioni aperte](#), in questa *Rivista*, 28 novembre 2023.

confusesi tra i beni del reo e dunque rappresentanti quel vantaggio patrimoniale in cui si è sostanziato il profitto del reato.

Viceversa, qualora si volesse porre un argine al principio sancito dalle sezioni unite, subordinandone la valenza alla condizione dell'effettiva confusione patrimoniale tra somme lecite e illecite, occorrerebbe proprio (e solo) verificare se, da un punto di vista naturalistico, tale confusione sia o meno avvenuta. Non sembra invece significativo, una volta esclusa la confusione materiale, discernere internamente a ciò che già denaro lecito è. Che le somme percepite dal reo successivamente alla commissione del reato costituiscano il provento di attività societarie ovvero provengano da altre fonti pare invero trascurabile⁴⁸: pur sempre di denaro di origine giustificata si tratta, il che è l'unico fattore cruciale per riscontrare o meno il nesso di pertinenzialità al delitto (presupposto della confisca diretta) del denaro oggetto di ablazione⁴⁹.

7. Prevenire il contagio: l'esigenza dell'effettiva confusione tra nuove somme e previo patrimonio del reo.

Le remore ad accogliere una versione assolutizzante del principio affermato dalla sentenza *Coppola* – remore che sembrano serpeggiare sempre con più insistenza in parte della giurisprudenza di legittimità – ci sembrano del tutto condivisibili, in quanto votate a prevenire risultati pratici che, in talune circostanze, si appalesano come manifestamente iniqui.

Tuttavia, a fronte del rigore degli argomenti addotti dalla sentenza *Coppola*, occorre comprendere se vi siano effettivamente dei margini interpretativi, in seno a questa medesima pronuncia, per delineare soluzioni in grado di smussare le asperità del granitico principio affermato dalle sezioni unite.

⁴⁸ La circostanza che determinate somme di denaro siano recuperate dal curatore fallimentare nell'ambito di attività da egli stesso esclusivamente esperibili non sembrerebbe incidere in alcun modo sui termini della questione dibattuta. Tale denaro, infatti, benché recuperato dalla curatela, è di proprietà del contribuente fallito, sicché non opera il limite alla confisca diretta – *ex art. 12 bis d.lgs. 74/2000* – dell'appartenenza dei beni a terzi estranei al reato. Una simile conclusione, d'altronde, non discende solo dall'inequivocabile dettato normativo, ma è stata altresì ribadita con vigoria dalle sezioni unite *Fallimento Lavanderia Giglio s.n.c.*, che ne hanno peraltro fatto il fulcro nodale del proprio intero percorso argomentativo.

⁴⁹ Non ci sembra ridondante ricordare che la confusione si verifica allorché, naturalisticamente, beni fungibili si mescolano tra loro, in modo tale che divenga materialmente impossibile distinguere, all'interno della massa di beni, la provenienza di ciascuno di essi. In altri termini, è imprescindibile, affinché si possa parlare di confusione del denaro, che le somme monetarie si amalgamino, si fondano, si integrino in un tutto unitario, entro il quale non sia più possibile tracciare l'origine delle singole componenti della massa nummaria; con la conseguenza che è del tutto irrilevante, circa la verifica o meno della confusione, quale sia la fonte di una parte delle somme ormai mescolatesi. Solo in tale prospettiva, peraltro, i principi affermati dalle sezioni unite conserverebbero un senso: se fosse possibile individuare l'origine di somme ormai confuse, infatti, non si porrebbe il problema della natura diretta o per equivalente del denaro ivi ricompreso, essendo ancora possibile distinguere quello pertinente al reato commesso da quello ad esso estraneo.

A tal proposito, come evidenziato dianzi, non ci sembra corretto seguire un percorso argomentativo che guardi alla fonte delle somme percepite dal reo, in quanto un simile criterio – oltre ad essere espressamente rinnegato dalla sentenza *Coppola* – non ci pare suscettibile di incidere, come già rilevato, sui termini della questione dibattuta.

Invece, una limitazione al principio sancito dalle sezioni unite, che pur si muova alla luce dell'architettura motivazionale adottata dalla stessa corte, ci sembra poter discendere solo dall'esatta individuazione dei presupposti e delle condizioni dalla cui verifica dipende la confusione patrimoniale tra denaro di origine lecita e illecita.

Non percorribile, tuttavia, è la via suggerita dalla dottrina, che richiede, per poter disporre la confisca diretta del denaro, che il profitto del reato si sia materialmente confuso proprio in quell'ammontare da cui attinge la misura ablativa⁵⁰. Questa soluzione, infatti, benché assolutamente condivisibile, è tuttavia lapidariamente rigettata dalla sentenza *Coppola*, di talché, finché le sezioni unite non dovessero essere investite nuovamente della questione ed eventualmente mutare il proprio indirizzo, occorre adeguarsi a quanto espressamente statuito dal supremo consesso nomofilattico.

Tuttavia, la sentenza *Coppola* non preclude una diversa via, fondata sull'esigenza, per confiscare in via diretta il denaro ottenuto successivamente alla commissione del reato, che tali nuove somme siano percepite dal reo quando nel suo patrimonio vi sia ancora effettiva traccia del profitto del reato. In altri termini, non si nega che il denaro, in quanto bene fungibile, confluisca automaticamente nel patrimonio del reo e che, così, divenga irrilevante la sua fisica distinzione rispetto alle altre somme ivi già presenti. Tuttavia, laddove – dopo la commissione del reato – il patrimonio del reo si sia completamente svuotato, dimodoché non sia più rinvenibile alcun attivo monetario, le somme percepite successivamente a siffatto svuotamento, benché confluite nello stesso patrimonio del reo, non possono però in alcun modo essersi confuse con quelle che rappresentano l'arricchimento tratto dal reato, poiché queste ultime somme non esistono più.

È questa la strada intrapresa da una recente pronuncia della quinta sezione della corte di cassazione⁵¹. I giudici di legittimità, in particolare, si soffermano su due particolari passaggi della sentenza *Coppola*, in cui le sezioni unite osservano che «l'occultamento o il consumo eventuali del *pretium delicti*, ovvero la sua sostituzione con altro numerario anche di origine lecita, avrebbero ad oggetto un valore monetario già confluito nel patrimonio del reo e divenuto perciò, al pari degli altri dello stesso tipo ivi rinvenuti, una sua indistinguibile componente liquida, tutt'ora esistente al momento della confisca», laddove «l'eventuale trasformazione di quella componente monetaria rilevarebbe solo in quanto essa abbia comportato, al momento della cautela reale o dell'ablazione, il venir meno nel patrimonio del reo di qualsivoglia attivo dello stesso genere».

Orbene, secondo la quinta sezione, da tali passaggi si evincerebbe che, qualora il sequestro originariamente disposto abbia provocato l'azzeramento delle disponibilità di

⁵⁰ V. per tutti M. SCOLETTA, *La confisca di denaro quale prezzo o profitto del reato è sempre "diretta" (ancorché il denaro abbia origine lecita). Esiste un limite azionabile alla interpretazione giudiziaria della legge penale?*, cit.

⁵¹ Si tratta della già citata Cass., sez. V, 18 luglio 2023, n. 31186.

denaro sui conti correnti dell'imputato, le somme successivamente percepite non possono essere state oggetto di quella confusione a cui si riferiscono le sezioni unite, posto che quest'ultima presuppone che non sia venuto meno, nel patrimonio del reo, qualsivoglia attivo dello stesso genere di quello costituente il profitto del reato (*i.e.* il denaro).

I giudici della quinta sezione ritengono dunque che «il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente profitto di un reato [...] non può avere ad oggetto denaro di certa provenienza lecita percepito successivamente all'esecuzione del sequestro preventivo o, in caso di mancata adozione della misura cautelare reale, della confisca, qualora, essendo meno nel patrimonio dell'imputato, al momento della cautela reale o dell'ablazione, qualsivoglia attivo dello stesso genere, sia impedita l'automatica confusione nel patrimonio stesso del denaro acquisito lecitamente dopo l'esecuzione della misura cautelare o di quella ablativa»⁵².

In sintesi, secondo questa sentenza, l'azzeramento delle disponibilità liquide del reo a seguito di sequestro equivarrebbe a fare *tabula rasa*, sicché le eventuali somme di denaro percepite successivamente, non essendosi in alcun modo potute confondere con il profitto del reato, non possono essere oggetto di confisca diretta, ma semmai – se possibile – solo di confisca per equivalente.

Occorre subito osservare che la soluzione proposta dalla quinta sezione della corte non discende pianamente dalle motivazioni della sentenza *Coppola*. Anzi, proprio dai passaggi poc'anzi riportati parrebbe trarsi la conclusione per cui le sezioni unite intendano escludere la confisca diretta del denaro solo quando quest'ultimo non sia proprio in alcun modo rinvenuto.

Tuttavia, l'opzione interpretativa suggerita dalla quinta sezione ci sembra ragionevole e condivisibile. L'azzeramento del patrimonio in cui è confluito il profitto del reato, infatti, inibisce la possibilità di ritrovare – anche solo in astratto – le somme di diretta derivazione dalla commissione del delitto. E invero, una volta intervenuto un simile azzeramento, ritenere che il denaro ottenuto successivamente possa costituire il profitto direttamente tratto dal reato è una prospettiva non solo evidentemente fallace sul piano logico, ma anche foriera di conseguenze paradossali.

Si pensi al seguente esempio. Il legale rappresentante di una società commette un reato tributario, traendo – a vantaggio dell'ente – un profitto-risparmio di spesa. In seguito, la contribuente consuma tutte le proprie disponibilità liquide, restando in possesso solo dell'immobile in cui esercita l'attività sociale. Interviene la dichiarazione di fallimento della società. Il pubblico ministero non può disporre né il sequestro finalizzato alla confisca diretta (non v'è più denaro) né quello finalizzato alla confisca per equivalente (il fallimento ha privato l'indagato della disponibilità dell'immobile). Successivamente, però, il curatore fallimentare aliena l'immobile e ne versa il prezzo su un conto bancario intestato alla curatela, in attesa di ripartirlo tra i creditori.

Ritenere che, nell'esempio proposto, sia possibile disporre la confisca diretta del denaro percepito a seguito della vendita del cespite ci pare irragionevole. Una simile

⁵² Cass., sez. V, 18 luglio 2023, n. 31186, § 3 del *Considerato in diritto*.

somma, infatti, non ha alcuna pertinenza con il reato commesso, né si è in alcun modo confusa con denaro in cui sia in qualche modo ancora rinvenibile il profitto del reato (tant'è che, nelle more della vendita, non è reperibile alcuna utilità liquida suscettibile di confisca diretta). Né, d'altra parte, si può seriamente ritenere che la somma percepita in seguito, derivando dall'alienazione di un bene già esistente al momento della consumazione del reato tributario, rappresenti il risparmio di spesa direttamente tratto dal delitto: a seguire questa strada, infatti, si verrebbe all'assurda conclusione per cui l'immobile stesso sarebbe già confiscabile in via diretta⁵³.

Il percorso tracciato dalla sentenza n. 31186/2023 ci sembra allora meritevole di essere imboccato. La via interpretativa proposta, pur costretta a sfruttare un minuto spiraglio lasciato aperto dalla sentenza *Coppola*, consente tuttavia di pervenire, in specifici casi, a esiti ragionevoli ed equi. Certamente, non si può negare che una soluzione come quella descritta generi qualche attrito con quanto sostenuto dalle sezioni unite; tuttavia, simili frizioni non ci sembrano di entità tale da provocare una vera e propria frattura, che impedisca del tutto di perseguire l'opzione interpretativa in parola.

Invero, il principio affermato dalla sentenza *Coppola*, nella sua perentoria rigidità, è difficilmente malleabile, e dunque incapace di adeguarsi alle infinite sfaccettature della realtà e alle peculiarità dei singoli casi concreti. È allora condivisibile il tentativo di elaborare un criterio più flessibile e, quindi, più fruibile in relazione alle esigenze connaturate a ipotesi specifiche; un tentativo che merita approvazione soprattutto laddove offra soluzioni compatibili – ancorché non prettamente consequenziali – con quanto statuito dalle sezioni unite.

8. Contenere il contagio: l'ammontare *ante* confusione come massimale di confisca delle somme percepite *post delictum*.

Laddove si ritenesse possibile intraprendere la via indicata dalla sentenza n. 31186/2023 – la quale ha l'indubbio merito di porre un freno a un impiego indiscriminato e incontrollato della confisca diretta di denaro –, occorre chiedersi se non sia consentito spingersi anche un po' più in là, enucleando alcune precisazioni che consentano di perimetrare l'opzione interpretativa in parola entro confini razionali e solidi, così da irrobustire l'argine entro cui incanalare i principi sanciti dalle sezioni unite⁵⁴.

A tal proposito, in primo luogo, non vediamo la ragione per cui la confusione sarebbe inibita solo allorché l'azzeramento derivi dall'applicazione del sequestro. Se,

⁵³ Naturalmente, una diversa conclusione dovrebbe essere rassegnata qualora l'immobile fosse stato acquistato dalla contribuente utilizzando i proventi dell'evasione fiscale. In tal caso, infatti, l'immobile costituirebbe una diretta trasformazione del denaro ottenuto illecitamente e, dunque, già secondo le sezioni unite *Miragliotta* (Cass., SS.UU., 25 ottobre 2007, n. 10280), profitto confiscabile.

⁵⁴ L'immagine dell'argine per rappresentare i tentativi di circoscrivere l'ambito di applicazione dei principi di diritto sanciti dalle sezioni unite in tema di confisca di denaro è stata impiegata per la prima volta da A. KELLER, *Confisca diretta del denaro e prova dell'assenza di pertinenzialità: la recente giurisprudenza di legittimità erige i primi fragili argini alle sentenze Gubert e Lucci*, cit., pp. 73 ss. e più di recente ripresa da L. VALOTTI, *I confini della confisca diretta del denaro: opportuna ridefinizione e questioni aperte*, cit.

infatti, l'azzeramento previene la commistione delle nuove somme di denaro con il patrimonio in cui era confluito il profitto del reato, ciò vale, sul piano naturalistico, a prescindere dalla causa di tale azzeramento, essendo sufficiente che lo stesso si sia materialmente verificato. D'altra parte, se davvero si vuole cogliere in seno alla stessa sentenza *Coppola* un'apertura verso l'orientamento ermeneutico propugnato dalla sentenza n. 31186/2023, non può poi non osservarsi come siano le stesse sezioni unite a fare riferimento all'eventualità che il *pretium delicti* sia stato anche solo "consumato"⁵⁵ dal reo (e non necessariamente asportato dal sequestro).

Ma ciò che preme maggiormente sottolineare è che, a parere di chi scrive, quand'anche non si verificasse un completo azzeramento delle disponibilità liquide del reo, la confusione tra somme lecite e illecite non sarebbe comunque, da sola, condizione sufficiente per confiscare in via diretta il *quantum* di profitto rinvenibile nella massa nummaria così generatasi. Non è sufficiente, cioè, che il denaro di origine giustificata venga in contatto con una parte dei proventi criminosi per legittimarne l'ablazione in misura corrispondente all'utilità tratta dal reato. Occorre invece altresì che l'ammontare illecito (tale originariamente ovvero per derivazione dalla confusione) non diminuisca mai al di sotto del *quantum* di profitto. Diversamente opinando, si arriverebbe ad ammettere una *vis pestilens* del profitto illecito, suscettiva di propagarsi senza limiti sul denaro di origine lecita, con conseguenti ed evidenti disparità di trattamento – prive di reale giustificazione – tra le ipotesi in cui i ricavi successivi al reato rimangano separati dal resto del patrimonio del reo (per esempio, perché versati su un conto bancario a saldo zero) e quelle in cui si confondano con una piccola parte (finanche un solo centesimo) del profitto del reato⁵⁶.

In sintesi: la confisca diretta di somme di denaro di comprovata origine lecita presuppone la confusione tra le stesse e il profitto del reato; in tale evenienza, l'ablazione diretta può avvenire entro un massimale costituito dalla somma presente prima della confusione, dovendosi per la restante parte procedere – se possibile – alla confisca per equivalente. Ciò in quanto nel meno non può stare il più, e dunque, se le disponibilità monetarie del reo sono diminuite al di sotto del *quantum* di profitto, non si può logicamente ritenere che *quel* profitto – ancorché materialmente non individuabile – sia ancora *interamente* presente nel patrimonio del reo⁵⁷.

Alcuni esempi numerici possono aiutare a chiarire la tesi sostenuta.

Si pensi al caso in cui il contribuente disponga di un conto bancario con un attivo pari a 100. Il medesimo contribuente commette un reato tributario, evadendo le imposte per un ammontare pari a 100, conseguendone un profitto di pari importo. Poiché il

⁵⁵ Cass., SS.UU., 27 maggio 2021, n. 42415, § 14 del *Considerato in diritto*.

⁵⁶ Come se il denaro costituente il profitto del reato fosse latore di una malattia contagiosa: cfr. in tal senso quanto sostenuto in F. COLAIANNI – D. COLOMBO, *Quando i soldi sono infetti. Una nuova pronuncia delle Sezioni Unite ribadisce che la confisca del denaro rinvenuto nel patrimonio del reo è sempre "diretta"*, cit., pp. 59 ss.

⁵⁷ Una simile impostazione, invero, non ci sembra completamente inedita, ma anzi incontra autorevoli precursori in alcune pronunce (invero, precedenti alla sentenza *Coppola*) della corte di cassazione, in cui si era richiesto, ai fini della confisca diretta del denaro risparmiato, che nel patrimonio del reo fosse presente un'attività almeno pari al *quantum* della misura ablatoria: in questo senso Cass., sez. III, 19 febbraio 2020, n. 12058; Cass., sez. III, 2 ottobre 2019, n. 47103; Cass., sez. III, 23 gennaio 2019, n. 2206.

profitto nei reati tributari è costituito da un risparmio di spesa, lo stesso potrà essere individuato nel saldo attivo di 100 presente sul conto bancario del contribuente. Supponiamo che, dopo la commissione del reato, il reo spenda 90, cosicché il suo conto bancario presenti un attivo di 10. Inoltre, supponiamo che, sempre dopo la commissione del reato, nonché dopo la spendita dei predetti 90, il contribuente percepisca somme da fonti lecite per 90, in modo tale che l'ammontare disponibile sul conto bancario torni a essere 100.

La confisca diretta del denaro presente sul conto bancario del reo potrà avvenire per un massimo di 10: tale è la somma che presenta ancora un nesso di pertinenzialità rispetto al reato tributario commesso; i restanti 90 sono invece meramente *equivalenti* al valore del profitto, non potendone tuttavia costituire in alcun modo una diretta derivazione.

Ora: i 10 che costituiscono il profitto del reato possono essere oggetto di confisca diretta anche senza essere specificamente individuati. In questo senso la soluzione proposta conserva margini di coerenza con i principi affermati dalle sezioni unite: la confusione con il denaro di origine lecita rende praticamente impossibile risalire alla somma materiale che in origine costituiva il profitto del reato, né d'altra parte sarebbe ragionevole pretendere il rintraccio concreto di tale ammontare ovvero, stante l'impercorribilità di tale soluzione, escludere la possibilità di confiscare quei 10 in via diretta. E tuttavia, i 90 residui potranno essere confiscati solo per equivalente, non avendo – nonostante la confusione con una parte del profitto – alcuna pertinenza rispetto al reato commesso.

Un altro esempio. Si supponga sempre un saldo attivo iniziale pari a 100 e un profitto anch'esso di 100. In seguito, il reo percepisce 50 (sicché il nuovo saldo è pari a 150) e successivamente ne spende altri 50 (il saldo torna a 100). In questo caso, tutti i 100 sono confiscabili in via diretta: la confusione tra somme lecite e illecite ha impedito di individuare quale denaro sia fuoriuscito dal patrimonio del reo e quale vi sia rimasto, senza che ciò consenta ragionevolmente di ritenere reciso il nesso di pertinenzialità che lega le somme rimaste al reato. Il saldo sul conto bancario del contribuente, infatti, non è mai diminuito al di sotto del *quantum* di profitto, sicché si deve ritenere che quest'ultimo sia ancora interamente rinvenibile nel patrimonio del reo.

Un ultimo esempio. Il contribuente apre due conti bancari: il conto A presenta un saldo iniziale pari a 100, il conto B un saldo iniziale pari a 10. Successivamente, il contribuente dapprima commette un reato tributario con profitto pari a 100 e poi percepisce somme di origine lecita pari a 90, che versa interamente sul conto B. La confisca diretta del profitto potrà operare per 100 indifferentemente sulle somme del conto A o su quelle del conto B: secondo le sezioni unite, infatti, occorre considerare il patrimonio del reo nella sua interezza (non la materiale ubicazione dei singoli ammontari), il quale ha sempre avuto una consistenza tale da contenere il profitto del reato⁵⁸.

⁵⁸ A una diversa conclusione si dovrebbe pervenire qualora fosse possibile accogliere il suggerimento dottrinale di subordinare la confisca diretta all'obiettiva confusione tra somme lecite e illecite. Aderendo a tale impostazione, nell'esempio da ultimo formulato, la confisca diretta del profitto potrebbe operare per

È appena il caso di sottolineare che, benché l'accertamento concreto delle movimentazioni di denaro descritte possa apparire complicato, in realtà i moderni mezzi tecnologici impiegati per la gestione dematerializzata del denaro consentono di tracciare i flussi monetari relativi ai conti bancari con agevolezza. Invero, come è stata perspicuamente osservato, «il flusso di denaro che il reo riceve sul suo conto corrente come prezzo del reato è identificabile da parte degli inquirenti: vi è un saldo attivo precedente, uno successivo; vi è un movimento in entrata, con mittente e causale. Quella somma è, cioè, diversa e non sovrapponibile con quella, per ipotesi, presente su un altro conto del medesimo soggetto»⁵⁹.

9. Alcune brevi considerazioni finali.

In conclusione, ci sia consentito di appuntare alcune brevissime riflessioni conclusive.

In primo luogo, occorre confrontarsi con il possibile timore che, accogliendo la soluzione interpretativa proposta nel paragrafo che precede, si consenta al reo di “scappare” alla confisca tramite movimentazioni surrettizie delle proprie disponibilità liquide, giustificate solo dall'intento di svuotare il proprio patrimonio.

A tal proposito, a noi sembra che una simile preoccupazione possa essere ridimensionata laddove si consideri che il codice penale prevede una specifica ipotesi di reato volta a contrastare operazioni decettive come quelle qui in ipotesi. Si tratta dell'art. 648 *ter* 1 c.p., il quale punisce – come noto – condotte di autoriciclaggio.

In tema, va peraltro osservato che, viceversa, l'accoglimento di una impostazione assolutizzante in tema di confisca di denaro avrebbe notevoli ripercussioni sulla concreta configurazione della fattispecie tipica di autoriciclaggio. Difatti, se la fungibilità del denaro comportasse davvero, automaticamente, l'impossibilità logica di identificarne una parte, ne deriverebbe l'inoffensività di condotte fino ad oggi ritenute riciclatorie, in quanto inidonee a ostacolare un risultato di per sé già irrealizzabile⁶⁰. Si pensi, per esempio, al versamento dei proventi del reato su un conto corrente bancario: condotta fino ad oggi ritenuta da consolidata giurisprudenza come riciclatoria⁶¹, ma che, se si ammettesse la possibilità di confiscare sempre e comunque in via diretta il denaro di proprietà del reo, dovrebbe necessariamente essere qualificata altrimenti, non essendo infatti stato creato un concreto ostacolo all'identificazione dell'origine illecita di tali somme, ancora comunque rinvenibili nel patrimonio del reo e aggredibili mediante sequestro/confisca diretti⁶².

100 sulle somme del conto A, mentre per il conto B solo per 10, essendo il denaro relativo ai due rapporti bancari rimasto distinto, senza che le somme depositate sui due diversi conti si siano tra loro confuse.

⁵⁹ A.M. DELL'OSSO, *Le Sezioni Unite rilanciano sulla natura diretta della confisca di denaro: vecchie e nuove perplessità*, cit., p. 491.

⁶⁰ A.M. DELL'OSSO, *Le Sezioni Unite rilanciano sulla natura diretta della confisca di denaro: vecchie e nuove perplessità*, cit., p. 491.

⁶¹ V. *ex multis* Cass., sez. VI, 9 novembre 2012, n. 43534; Cass., sez. VI, 9 gennaio 2009, n. 495.

⁶² Per non parlare delle deleterie conseguenze che sorgerebbero se si ritenesse che anche le somme acquisite

In secondo luogo, la soluzione da noi proposta sembra poter dispiegare effetti positivi anche in relazione a un tema a cui, finora, abbiamo solo cursoriamente accennato, vale a dire il rapporto tra confisca e fallimento (oggi liquidazione giudiziale).

A tal proposito, occorre rilevare che il principio di diritto affermato dalle sezioni unite *Fallimento Lavanderia Giglio s.n.c.*, benché formulato all’esito di un sentiero motivazionale giuridicamente coerente, si espone al rischio di limitare eccessivamente la tutela dei creditori fallimentari, le cui pretese di soddisfazione potrebbero essere svilite in virtù dell’intervento della misura ablatoria penale⁶³.

Tuttavia, la prevalenza della confisca sulla procedura concorsuale opera – come già visto – solo nei casi in cui si tratti di confisca diretta: solo in tale ipotesi, infatti, il limite all’ablazione del profitto è esclusivamente quello dell’appartenenza dei beni a terzi estranei al reato. Qualificare la confisca di denaro sempre come confisca diretta implica dunque l’ineluttabile prevalenza della misura ablatoria sulla procedura concorsuale (in quanto i beni rimangono, anche a seguito della dichiarazione di fallimento, di proprietà del fallito).

Invece, nella diversa eventualità in cui venga in rilievo la confisca per equivalente, il limite all’applicabilità della misura ablatoria diventa quello – ai sensi dell’art. 12 *bis* d.lgs. 74/2000 – della disponibilità dei beni in capo al reo; disponibilità che, a seguito della dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) viene meno in virtù dell’art. 42 l. fall. (oggi trasposto nell’art. 142 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza). Pertanto, ammettere in date circostanze la possibilità di disporre esclusivamente (e solo se previsto) la confisca per equivalente eviterebbe di riconoscere sempre e comunque la prevalenza della misura ablatoria sulle ragioni della procedura concorsuale, con riflessi positivi quanto al rispetto della *par condicio creditorum*.

Il tema dei rapporti tra confisca e fallimento pare allora costituire un lampante esempio di come la corretta perimetrazione dell’ambito di applicazione della confisca diretta di denaro possa consentire di evitare conseguenze pratiche inique.

successivamente alla commissione del reato possano essere confiscate in via diretta. Si pensi al caso in cui il reo impieghi interamente il profitto del reato in attività economiche, contestualmente svuotando il proprio patrimonio. Se si ammettesse l’indiscriminata possibilità di confiscare in via diretta anche le somme percepite successivamente alla commissione del delitto, al reo sarebbe sufficiente allegare la probabile percezione futura di denaro (per esempio, il versamento dello stipendio) per escludere di aver concretamente ostacolato l’individuazione del denaro di origine illecita (tale potendo essere considerato, secondo l’opzione interpretativa da noi dinegata, anche il denaro percepito successivamente alla commissione del reato e appreso al patrimonio del reo) e dunque altresì escludere che sia integrata una ipotesi di autoriciclaggio.

⁶³ Per un approfondimento sulla questione, si rinvia *ex multis* a F. CERQUA, *La dichiarazione di fallimento quale limite al sequestro preventivo*, cit., pp. 21 ss.; E. BASILE, [I controversi rapporti tra confisca per equivalente e fallimento: legittimazione del curatore ad agire in sede esecutiva e criteri cronologici di prevalenza](#), in *Dir. pen. cont.*, 4/2017; M. BONTEMPELLI, *I sequestri penali e la tutela dei terzi*, cit., pp. 1323 ss.; L.A. DE BENEDICTIS, *Interferenze tra sequestri, procedure esecutive, fallimento*, in *Diritto della crisi*, 2023, pp. 1 ss.; G. BISCARDI, *Sequestro preventivo e dichiarazione di fallimento*, in *Giur. it.*, 2006, pp. 214 ss.; A. COSTANTINI, *La contesa infinita tra misure ablativo e fallimento: aspettando (di nuovo) le Sezioni Unite, una recente decisione di merito esclude il sequestro ai fini di confisca tributaria dei beni sottoposti a procedura concorsuale*, in *Dir. pen. econ. imp.*, 17 maggio 2023.

Nondimeno, la questione della natura della confisca di denaro sembra ancora ben lontana dall'essere risolta, tant'è che in dottrina ci si è iniziati a domandare come si possa addivenire, infine, a una soluzione condivisa: se tramite un rinvio (l'ennesimo) alle sezioni unite⁶⁴, ovvero invocando nella mischia la corte costituzionale⁶⁵.

A prescindere da quale strada si rivelerà quella effettivamente percorsa – non è da escludere, d'altronde, che le stesse sezioni semplici della corte di cassazione, pur all'esito di qualche scossa di assestamento dopo il terremoto delle sezioni unite, pervengano da sé a un orientamento interpretativo comune –, l'auspicio è naturalmente quello per cui, comunque, alla fine, una soluzione univoca venga effettivamente raggiunta, così salvaguardando quella certezza del diritto che, talvolta, viene impietosamente posta in secondo piano⁶⁶.

⁶⁴ In tal senso, v. F.E. MANFRIN, *La confisca (diretta) di denaro nella più recente giurisprudenza della corte di cassazione*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 5, 2022, p. 392.

⁶⁵ M. SCOLETTA, *La confisca di denaro quale prezzo o profitto del reato è sempre "diretta" (ancorché il denaro abbia origine lecita). Esiste un limite azionabile alla interpretazione giudiziaria della legge penale?*, cit.

⁶⁶ Lo rileva acutamente L. VALOTTI, *I confini della confisca diretta del denaro: opportuna ridefinizione e questioni aperte*, cit., il quale osserva che le oscillazioni giurisprudenziali a valle di ben tre sentenze delle sezioni unite «determina[no] un non trascurabile deficit in punto di certezza del diritto, che pare di particolare gravità in relazione a una misura che, anche a non volerla ritenere una misura sostanzialmente penale, realizza comunque una sensibile ingerenza nel diritto di proprietà dell'interessato, dovendo, così, essere conforme al dettato dell'art. 42 della Costituzione e sottostare alle garanzie sancite nell'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Cedu (tra cui, *in primis*, il principio di legalità)».

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**